

REPERTORIO n. 142922

ROGITO n. 26756

ATTO COSTITUTIVO

della

"ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO
SVILUPPO"

-----*-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno tredici
del mese di marzo

13 marzo 2007

in Roma, Borgo Santo Spirito n.78

Innanzi a me Dott. Alfio Grassi, Notaio in Roma,
con studio in via Giovanni Nicotera n.24, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia

SONO PRESENTI I SIGNORI

- MANNINO Vincenzo, nato a Palermo (PA) il 23 maggio 1949, codice fiscale MNN VCN 49E23 G273V, domiciliato per l'incarico, ove appresso, quale Procuratore della:
 - "CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE", con sede in Roma (RM), Borgo Santo Spirito n. 78, Codice Fiscale n. 80156250583 giusta procura speciale conferitagli dal Presidente Dott. Luigi Marino, nato a Castel Maggiore (BO) il 11 maggio 1947 con atto a mio rogito in data 13 marzo 2007 rep.142921 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- SIRONI Aldo, nato a Cinisello (MI) il 26 febbraio 1928, codice fiscale SRN LDA 28B26 C706B, domiciliato per la carica, ove appresso, quale Vice Presidente del Consiglio Regionale della:
 - "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA - CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA", con sede in Milano (MI), Via Decorati al Valor Civile n.15, codice fiscale 80077090159 autorizzato al presente atto dal Consiglio Regionale con delibera del 3 novembre 2006
- GARDINI Maurizio, nato a Forlì (FO) il 13 dicembre 1959, codice fiscale GRD MRZ 59T13 D704B, domiciliato per la carica, ove appresso, quale Presidente del Consiglio di Presidenza della:
 - "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA" con sede in Bologna (BO), Via Calzoni n. 1/3, codice fiscale 80063090379 autorizzato al presente atto dal Consiglio di Presidenza con delibera del 23 giugno 2006
- PAGANO Marco, nato a San Donaci (BR) il 5 gennaio 1953, codice fiscale PGN MRC 53A05 H822K, domiciliato per la carica, ove appresso, quale Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della:
 - "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DI PUGLIA" con sede in Bari (BA), Viale Einaudi n. 15, codice fiscale

80029230721 autorizzato al presente atto dal Consiglio di Presidenza con delibera del 11 settembre 2006

- GERBAUDO Giovenale, nato a Cuneo (CN) il 26 febbraio 1943, codice fiscale GRB GNL 43B26 D205P, domiciliato per la carica, ove appresso, quale Presidente del Consiglio Regionale della:

- "CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE" con sede in Torino (TO), Corso Francia n. 9, codice fiscale 80083140014 autorizzato al presente atto dal Consiglio di Presidenza con delibera del 17 luglio 2006

- CALEFFI Franco, nato a Roma (RM) il 10 novembre 1942, codice fiscale CLF FNC 42S10 H501X, domiciliato per l'incarico, ove appresso, quale Procuratore della:

- "FEDERCASSE - FEDERAZIONE ITALIANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE" con sede in Roma (RM), Via Lucrezia Romana n.41/47, codice fiscale 80177310580 giusta procura speciale conferitaagli dal Presidente del Consiglio Nazionale Dott. Alessandro Azzi, nato a Montichiari il 16 agosto 1950 con atto a mio rogito in data 9 marzo 2007 rep.142895 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B ";

- FERRARI Gilberto, nato a Grosseto (GR) il 20 gennaio 1964, codice fiscale FRR GBR 64A20 E202U, domiciliato per l'incarico, ove appresso, quale Procuratore della:

- "FEDERAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE DELLA PESCA" con sede in Roma (RM), Via dei Gigli d'Oro n. 21, codice fiscale 97029830581 giusta procura speciale conferitaagli dal Presidente del Consiglio Nazionale Dott. Coccia Massimo, nato a Riccione il 3 settembre 1949 con atto a mio rogito in data 12 marzo 2007 rep.142899 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera " C ".

Comparenti, cittadini italiani come affermano, della cui identita' personale io Notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita tra la "CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE", la "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA - CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA", la "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA", la "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DI PUGLIA", la "CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE", la "FEDERCASSE - FEDERAZIONE ITALIANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE" e la "FEDERAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE DELLA PESCA" una Associazione Culturale denominata "ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Roma, Borgo Santo Spirito



n.78.

ARTICOLO 3

La durata, l'oggetto, le norme sull'amministrazione e rappresentanza dell'Associazione risultano dallo statuto sociale riportato in calce al presente atto.

ARTICOLO 4

L'Associazione e' apartitica e non ha fini di lucro.

ARTICOLO 5

I componenti riuniti in assemblea, in deroga a quanto previsto dallo Statuto, eleggono all'unanimita':

- il Consiglio Direttivo composto di sette membri nelle persone dei Signori:

- MANNINO Vincenzo, nato a Palermo (PA) il 23 maggio 1949, residente in Roma (RM) Piazza Mattei n. 10, codice fiscale MNN VCN 49E23 G273V

- COCCIA Massimo, nato a Riccione (RN) il 3 settembre 1949, residente in Riccione (RN) Viale Ceccarini n. 134, codice fiscale CCC MSM 49P03 H274A

- VENTURELLI Marco, nato a Faenza (RA) il 25 agosto 1964, residente in Faenza (RA) Corso Mazzini n. 126, codice fiscale VNT MRC 64M25 D458R

- RUGGIERI Giacomo, nato a Irsina (MT) il 7 aprile 1957, residente in Bari (BA) Via Calefati n. 133, codice fiscale RGG GCM 57D07 E326U

- CALEFFI Franco, nato a Roma (RM) il 10 novembre 1942, residente in Roma (RM) Via Gregorio VII n. 500, codice fiscale CLF FNC 42S10 H501X

- BONETTI Sergio, nato a Mornico al Serio (BG) il 3 settembre 1945, residente in Mornico al Serio (BG) Via Indipendenza n. 40, codice fiscale BNT SRG 45P03 F738X

- GERBAUDO Giovenale, nato a Cuneo (CN) il 26 febbraio 1943, residente in Cuneo (CN) Via B.Bruni n. 4, codice fiscale GRB GNL 43B26 D205P.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione e' costituito dalle voci indicate all'art.5 dell'allegato statuto.

Per quanto non previsto nel presente atto ed allegato Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 7


Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione che sara' regolata dal seguente:

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO"**

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

1. Su iniziativa della Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane - , è costituita, l'Associazione



di cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata
"ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO
SVILUPPO"

2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

3. L'Associazione nasce con propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale.

4. L'Associazione ha durata illimitata

5. L'Associazione inoltre:

a) non persegue fini di lucro;

b) svolge le attività indicate all'articolo 4 del presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse;

c) non può avere rapporti di controllo e/o collegamento con enti pubblici e privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Articolo 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede in Roma.

2. L'Associazione- previa delibera del Consiglio Direttivo- può modificare la sede legale e stabilire Comitati territoriali su tutto il territorio regionale, nonché uffici di rappresentanza all'estero.

Articolo 3

FINALITA'

1. L'Associazione, in ordine agli obiettivi della cooperazione internazionale allo sviluppo, persegue le seguenti finalità:

a) favorire le relazioni culturali, sociali, economiche tra il mondo cooperativo italiano e i paesi in via di sviluppo;

b) favorire e stimolare la diffusione del modello cooperativo, nei diversi settori economici e sociali, nelle aree in via di sviluppo quale momento di crescita imprenditoriale e culturale per le popolazioni particolarmente svantaggiate;

c) supportare le cooperative nell'attività dei paesi in via di sviluppo che consentano la creazione e lo sviluppo di cooperative locali e più generalmente il miglioramento delle condizioni economiche e sociali;

d) collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo e con le autorità nazionali dei paesi beneficiari degli interventi a favore delle popolazioni svantaggiate;

e) valorizzare e sostenere uno sviluppo durevole nel rispetto degli usi e tradizioni locali, tra l'altro, nei settori alimentare, rurale, agroalimentare, della pesca, dell'ambiente, dell'acquacoltura e attinenti ad essi, nonché nel campo dei servizi sociali, anche tra-




- mite l'utilizzo di interventi di ricerca scientifica e tecnologica applicata;
- f) dare vita a ogni iniziativa concreta per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree e delle popolazioni depresse;
 - g) favorire la crescita professionale di tali popolazioni in tutti i settori economici;
 - h) promuovere la formazione di operatori tecnici in tutti i settori del volontariato, economico e sociale;
 - i) favorire la diffusione della cultura della cooperazione allo sviluppo mediante azioni specifiche;
 - l) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo realizzando interventi relativi ad iniziative per il partenariato fra comunità locali, la cooperazione internazionale, la promozione della cultura, dei diritti umani;
 - m) aderire ad Organismi, Unioni, Enti e Federazioni nazionali e internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi;
 - n) realizzare a quei fini attività che prevedono:
 - l'attuazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo
 - la selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;
 - la formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 4

ATTIVITA'

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 3 l'Associazione, collaborando con i vari Paesi e/o con Organismi nazionali ed internazionali, può, in via esemplificativa:

- a) promuovere o realizzare in prima persona progetti, iniziative promozionali, azioni di sensibilizzazione, azioni dirette di supporto a favore di realtà particolarmente svantaggiate e bisognose di aiuto;
- b) partecipare ad altre iniziative, in particolare quelle promosse da cooperative, consorzi e altre strutture aderenti a Confcooperative, a favore di aree in via di sviluppo o popolazioni svantaggiate;
- c) cooperare con le Istituzioni, Enti, Amministrazioni e altre Organizzazioni, nazionali ed internazionali, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- d) curare la realizzazione di analisi, ricerche, studi, nonché redigere stampe, pubblicazioni, periodici che abbiano pertinenza con l'oggetto sociale;
- e) promuovere iniziative per la raccolta di fondi da utilizzare esclusivamente nelle attività previste dallo Statuto;
- f) svolgere studi e ricerche su temi attinenti le mate-



rie oggetto degli scopi sociali.

g) Promuovere ed organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere che favoriscano il perseguimento delle finalità dell'Associazione

Articolo 5

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal complesso di:

1. tutti i beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo legittimo;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- . quote sociali e contributi degli associati
- . contributi dei privati
- . contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche italiane
- . contributi di Istituzioni, Enti ed Organismi internazionali
- . introiti derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse
- . ogni altra elargizione, consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio Direttivo, la quale concorra ad incrementare l'attività sociale
- . qualsiasi altro introito compatibile con le sue finalità

L'Associazione, anche ai fini del riconoscimento e del mantenimento dello status di Ong, accetta i controlli stabiliti dagli Enti Pubblici, nazionali ed internazionali, sul corretto funzionamento dell'associazione stessa e sul buon uso dei contributi pubblici ad essa erogati.

Articolo 6


SOCI

1. Possono essere soci le persone fisiche, nonché le persone giuridiche italiane e straniere, gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche aventi finalità e scopi affini all'Associazione stessa e che si impegnano con metodo e continuità per lo svolgimento delle attività dell'Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.
2. I soci si distinguono in:
 - a) Soci fondatori
 - b) Soci ordinari
 - c) Soci sostenitori
3. Possono essere soci fondatori La Confcooperative na-



ALLEGATO "A"
AL ROGITO N. 26756

483



REPERTORIO NUMERO *10001*


PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno tredici del mese di Marzo in Roma, Borgo S. Spirito 78, innanzi a me Dottor ALFIO GRASSI Notaio in Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n. 24, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' COMPARSO IL SIGNOR

Luigi Marino nato a Castel Maggiore (Bologna) l'11 maggio 1947 ed ivi residente in via Gramsci n.204 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e come tale, legale rappresentante di Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, Borgo S. Spirito 78, Codice Fiscale 80156250583, in virtù dei poteri conferitigli giusta delibera del 13 ottobre 2005 del Consiglio di Presidenza della stessa Confederazione Cooperative Italiane.



Luigi Marino

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di nominare quale speciale procuratore il signor Vincenzo Mannino, nato a Palermo il 23 Maggio 1949 e residente in Roma via del Monte Oppio, n. 1, al quale conferisce la facoltà di compiere i seguenti atti in nome e per conto di esso mandante, nella sua qualità anzidetta:



- 1) intervenire - in nome e per conto della Confederazione Cooperative Italiane - all'atto di costituzione della "ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO", determinandone l'oggetto, la sede, la durata e quant'altro necessario

richiesto per la validità della sua costituzione;

2) assumere e versare la quota di ammissione iniziale che verrà fissata dall'associazione, nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge;

3) assumere impegno circa i termini e le modalità dei versamenti delle altre quote annuali; delle quote proporzionali ai servizi ricevuti e delle quote straordinarie necessarie;

4) approvare lo Statuto che disciplinerà la vita sociale;

5) procedere alla nomina dell'organo amministrativo, degli organi rappresentativi e di quello di controllo, fissandone gli emolumenti;


6) compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione della Associazione;

l). convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà utile.

Il nominato procuratore viene espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 1395 Cod.Civ. a contrarre con se stesso e/o con persone fisiche e/o giuridiche od enti da lui rappresentati, assumendo se del caso, anche in proprio, cariche sociali.

Il tutto con espressa dichiarazione di avere l'operato di esso procuratore fin d'ora per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, e da esaurirsi in unico contesto, sotto gli obblighi di legge.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a



macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano e da me
letto al comparente che a mia domanda lo dichiara in tutto conforme
alla sua volontà.

Occupa tre fogli per pagine intere due e parte della terza pagina

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B"
AL ROGITO N. 26756

REPERTORIO NUMERO 142895

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemilasette, il giorno 13 del mese di marzo

Roma nel mio studio

anzi a me Dottor ALFIO GRASSI Notaio in Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n.

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' COMPARSO IL SIGNOR

Alessandro Azzi, nato a Montichiari (Brescia) il 16 agosto 1950, C.F. ZZALSN50M16F471X

interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e come tale, legale

representante di Federcasse-Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-

Banche Rurali ed Artigiane, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47 - Codice Fiscale

77310580, domiciliato per la carica come sopra in virtù dei poteri conferitigli giusta

delibera del 9 febbraio 2007 del Consiglio Nazionale della stessa Federazione.

Io sottoscritto, Notaio, comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di nominare


per procura speciale procuratore il signor Franco Caleffi, nato a Roma il 10 novembre 1942 ed ivi

residente in via Gregorio VII, n. 500.

Affinché

il sottoscritto possa intervenire e per conto della Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito

Handwritten signature



cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane ponga in essere i seguenti atti:

intervenga - in nome e per conto della Federazione Italiana delle Banche di Credito

cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane - all'atto di costituzione della "ASSOCIAZIONE PER

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, determinandone l'oggetto, la

durata e quant'altro necessario o richiesto per la validità della sua costituzione;

assuma e versare la quota di ammissione iniziale che verrà fissata dall'associazione,

l'osservanza delle condizioni previste dalla

legge;

assuma impegno circa i termini e le modalità dei versamenti delle altre quote annuali; delle

quote proporzionali ai servizi ricevuti e delle quote straordinarie necessarie;

approvi lo Statuto che disciplinerà la vita sociale;

proceda alla nomina dell'organo amministrativo, degli organi rappresentativi e di quello di

controllo, fissandone gli emolumenti;

compia ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione della

associazione;

convenga ogni patto, clausola o condizione che riterrà utile.


Il nominato procuratore viene espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 1395 Cod.Civ. a

contrarre con se stesso e/o con persone fisiche e/o giuridiche od enti da lui rappresentati,

assumendo se del caso, anche in proprio, cariche sociali.

Tutto con espressa dichiarazione di avere l'operato di esso procuratore fin d'ora per rato e

Alfredo



valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, e da esaurirsi in unico contesto, sotto gli
obblighi di legge. *dele il numero: "13" sostituisci con: "nove" due fogli*

In questo io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia
fiducia ed in parte di mia mano e da me letto al componente che a mia domanda lo dichiara in
tutto conforme alla sua volonta'.

Occupare tre fogli per pagine intere *due e parte della terza pagina*

Alunghetti



[Handwritten signature]

ALLEGATO "C"
AL PRODOTTO N. 26756

REPERTORIO N. 142899

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemilasette, il giorno dodici

del mese di marzo

12 marzo 2007

in Roma, nel mio studio

Innanzi a me Dottor ALFIO GRASSI Notaio in Roma,

con studio in Via Giovanni Nicotera n. 24 iscritto nel

ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri

Civitavecchia

E' COMPARSO IL SIGNOR

COCCIA Massimo, nato a Riccione (RN) il 3 settembre

1949, codice fiscale CCC MSM 49P03 H274A, domiciliato

per la carica, ove appresso, quale Presidente del Con-

siglio Nazionale della:

"Federazione Nazionale Cooperative della Pesca", con

sede in Roma, Via de' Gigli d'Oro, 21, Codice Fiscale

029830581, con i poteri conferitigli dal Consiglio



Nazionale giusta delibera del 29 luglio 2004 e del 7

settembre 2006.

Il sottoscritto, della cui identità personale io No-

nte sono certo, dichiara di nominare quale speciale

curatore il Signor



- Gilberto Ferrari, nato a Grosseto il 20 gennaio 1964, residente in Roma, Via Carmelo Maestrini, n. 434 al quale conferisce la facoltà di compiere i seguenti atti in nome e per conto di esso mandante, nella sua qualità anzidetta:

- 1) intervenire - in nome e per conto della Federazione Nazionale Cooperative della Pesca - all'atto di costituzione della "ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, determinandone l'oggetto, la sede, la durata e quant'altro necessario o richiesto per la validità della sua costituzione;
- 2) assumere e versare la quota di ammissione iniziale che verrà fissata dall'associazione, nell'osservanza delle condizioni previste dalla legge;
- 3) assumere impegno circa i termini e le modalità dei versamenti delle altre quote annuali; delle quote proporzionali ai servizi ricevuti e delle quote straordinarie necessarie;
- 4) approvare lo Statuto che disciplinerà la vita sociale;
- 5) procedere alla nomina dell'organo amministrativo, degli organi rappresentativi e di quello di controllo, fissandone gli emolumenti;
- 6) compiere ogni formalità, di qualsiasi natura, che sia richiesta per la costituzione della Associazione;

) con

terrà

Il non

ai se:

stessc

da lui

propri

Il tut

di ess

bisogn

si in

R

scritto

ed in p

a mia

volonta

Occupa

stell

M.



20 gennaio
 ni, n. 434
 i seguenti
 , nella su
 Federazione
 o di costi
 IONE INTER
 oggetto, la
 o richiesto
 ne iniziale
 'osservanza

convenire ogni patto, clausola o condizione che ri-
 errà utile.
 nominato procuratore viene espressamente autorizzato
 sensi dell'art. 1395 Cod.Civ. a contrarre con se
 stesso e/o con persone fisiche e/o giuridiche od enti
 da lui rappresentati, assumendo se del caso, anche in
 proprio, cariche sociali.
 tutto con espressa dichiarazione di avere l'operato
 di esso procuratore fin d'ora per rato e valido, senza
 bisogno di ulteriore ratifica o conferma, e da esaurir-
 si in unico contesto, sotto gli obblighi di legge.


Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto
 modalità dei
 quote pro-
 e straordi-
 volonta'.

Occupa un foglio per pagine intere due e parte
 della terza pagina
 M. Ugo Cecip

istrativo,
 controllo,
 tura, che
 azione;



[Handwritten signature]



zionale, le Confcooperative regionali e territoriali, le Federazioni nazionali, le altre strutture della Confcooperative, gli Enti e le Associazioni promosse dalla Confcooperative, nella persona, rispettivamente, dei propri rappresentanti legali o dei soggetti da essi all'uopo individuati, che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.

4. Possono essere soci ordinari coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e che fanno richiesta di adesione alla stessa, e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nei termini dell'articolo che segue.

5. Possono essere soci sostenitori coloro che sostengono con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione e che sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

MODALITA' DI ADESIONE

1. La qualifica di socio fondatore discende dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione.

2. La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta all'Associazione che attesti la partecipazione attiva del richiedente alla vita dell'Associazione. Sulla richiesta si pronuncia Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con decisione che dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata. La decisione del Consiglio Direttivo non è in alcun modo contestabile né appellabile.

3. La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con decisione insindacabile ed inappellabile. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata.

4. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 che precedono, il socio è in regola con l'iscrizione se provvede al pagamento della quota di iscrizione entro sessanta (60) giorni dalla notifica della comunicazione di accettazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché le ipotesi di esclusione del socio nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Articolo 8

ESCLUSIONE O RECESSO DEL SOCIO

1. La qualità di socio viene meno per:

a) decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai



quali è avvenuta e/o è stata deliberata l'ammissione

- b) recesso volontario, quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata. Ai fini della contribuzione annuale il recesso ha effetto quando sia comunicato almeno tre mesi prima dell'approvazione del bilancio preventivo;
- c) morosità nel pagamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dal sollecito. In tal caso il Presidente, qualora riscontri il perdurare della morosità, provvederà alla esclusione del socio con comunicazione allo stesso e al Consiglio Direttivo durante la prima seduta utile;
- d) esclusione quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e prevedendo la facoltà di replica.

2. I soci receduti o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 9

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) il Presidente
 - b) l'Assemblea Generale dei Soci
 - c) il Consiglio Direttivo
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 10

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) dispone per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) sovrintende e cura tutte le attività e i rapporti con i terzi;
 - d) ha inoltre tutti i poteri derivanti dalle deleghe ad esso attribuite dal Consiglio Direttivo
 - e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e può delegare ad un altro componente dello stesso tutti o parte dei propri poteri.
3. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, anch'egli eletto, se necessario, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associa-



tiva.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti

3. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di massimo due (2) deleghe

4. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, trasmessa, con qualunque mezzo utile, almeno quindici (15) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno cinque (5) giorni prima della seduta fissata

5. L'Assemblea si riunisce per deliberare sui seguenti argomenti:

a) approvazione degli indirizzi per il piano di lavoro annuale;

b) approvazione della relazione annuale dell'attività;

c) approvazione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione;

d) approvazione del bilancio consultivo e preventivo;

e) approvazione dell'ammontare delle quote associative previa proposta del Consiglio Direttivo;

f) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

g) nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

h) scioglimento dell'Associazione;

i) ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato nell'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, e resta in carica per 5 (cinque) anni. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è compreso tra 5 (cinque) e 15 (quindici) eletti tra i soci; essi vengono scelti per un terzo tra i soci fondatori, per un terzo tra i soci ordinari e per un terzo tra i soci sostenitori. I membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, o suo delegato, con qualsivoglia mezzo di comunicazione utile almeno otto (8) giorni ovvero, in caso di urgenza dichiarata dallo stesso Presidente, almeno tre (3) giorni prima della data della riunione convocata. La comunicazione deve indicare



il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono presenziare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e, nel caso siano stati nominati, il Direttore ed il Segretario Generale. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea Generale

4. In particolare il Consiglio Direttivo delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina del Presidente dell'Associazione e, se lo reputa necessario, del Vice Presidente;
- b) domande di adesione di soci ordinari e dei soci sostenitori
- c) approvazione del programma operativo e delle singole iniziative;
- d) nomina, se lo reputa necessario, di un Direttore e di un Segretario Generale con il compito di coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nella loro attività. In tal caso il Consiglio Direttivo provvede alla attribuzione delle necessarie deleghe;
- e) predisposizione del bilancio preventivo e consultivo;
- f) predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione;
- g) iniziative finanziarie passive e attive con le relative procedure;
- h) ammontare delle quote associative annuali o straordinarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- i) approvazione di eventuali deleghe al Presidente
- j) costituzione di nuove sedi in Italia e all'estero
- k) stipula di accordi con Governi e Istituzioni pubbliche e private, italiane o straniere.

Articolo 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è costituito da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti eletti dall'Assemblea Generale anche tra non soci. L'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio.

2. Il Collegio dura in carica cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Collegio ha il compito di vigilare e verificare l'andamento dell'amministrazione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità e dei li-



bri sociali.

4. In particolare il Collegio:

a) provvede a controllare i conti dell'Associazione riferendo periodicamente al Presidente e al Consiglio Direttivo;

b) assiste alla preparazione del bilancio associativo e illustra le sue valutazioni in Assemblea dei Soci;

c) sorveglia la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione.

5. Il Collegio è tenuto a riunirsi almeno una volta l'anno ed è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

L'ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione è tenuta a redigere apposito libro-giornale ed inventario ai sensi degli artt. 2216 e 2217 del codice civile e le altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali in relazione alle attività svolte

3. Il patrimonio e le risorse economiche non possono essere destinate a fini diversi da quelli statutariamente propri dell'Associazione.

Articolo 15

LO SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

2. L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare uno o più liquidatori nonché a deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione che dovrà, comunque, essere destinato, sentito l'organo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.° 662, ad altri soggetti con finalità analoghe, ovvero ad altre Onlus o Ong, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

NORME MUTUALISTICHE

1. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, Ong o soggetti senza finalità di lucro che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.



3. Resta inteso che eventuali utili o avanzi di gestione potranno solo essere destinati, con delibera del Consiglio Direttivo, alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme, in quanto applicabili, del Codice Civile e delle leggi in materia.

I Componenti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina ed in parte di mia mano e da me letto ai Componenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà'.

Occupava sei fogli per pagine intere ventitre e parte della ventiquattresima, alle ore diciotto

F.to Vincenzo Mannino

F.to Aldo Sironi

F.to Gardini Maurizio

F.to Marco Pagano

F.to Gerbaudo Giovenale

F.to Franco Caleffi

F.to Ferrari Gilberto

F.to ALFIO GRASSI Notaio

UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA I

REGISTRATO IN DATA 23 marzo 2007 AL N 4051 Serie 1

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE. SI RILASCIA PER GLI USI DI LEGGE

Roma li 1 ottobre 2013



REPERTORIO n. 162384

ROGITO n. 32627

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

della

"ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO
SVILUPPO"

-----*-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno undici
del mese di giugno

11 giugno 2013

in Roma, Via Torino n.146

alle ore sedici e trenta

Innanzi a me Dott. Alfio GRASSI, Notaio in Roma,
con studio in Via Giovanni Nicotera n.24 iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia

E' COMPARSO

- PASSINI Matteo, nato a Verona (VR) il 6 aprile 1961,
codice fiscale PSS MTT 61D06 L781W, domiciliato per la
carica ove appresso, quale Presidente del Consiglio Di-
rettivo della:

- "ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO
SVILUPPO" con sede in Roma (RM), Borgo Santo Spirito n.
78, codice fiscale 97476850587, costituita con atto a
mio rogito in data 13 marzo 2007 rep.142922, registrato
a Roma 1 in data 23 marzo 2007 al n.4051 serie 1/T.

Comparsante della cui identita' personale io Notaio sono
certo.

Il medesimo nella suespressa qualita' mi richiede di
assistere elevandone verbale all'Assemblea dell'Asso-
ciazione indetta in seconda convocazione per questo
giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie

2. Varie ed eventuali

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assem-
blea il costituito Signor PASSINI Matteo nella sue-
spressa qualita', il quale dopo aver constatato:

- che sono presenti e rappresentati per deleghe in atti
dell'associazione, numero dieci associati su dieci co-
stituenti la compagine sociale

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso costi-
tuito quale Presidente, sono presenti i signori:

- Bettoli Matteo - Consigliere

- Coccia Massimo - Consigliere

- Bonetti Sergio - Consigliere in videoconferenza

- Ferraris Andrea - Consigliere

- Venturelli Marco - Consigliere

- Pagano Marco - Consigliere

il tutto come da foglio delle presenze che al presente verbale si allega sotto la lettera "A";
- che i soci sono quelli risultanti dal Libro Soci;
- che l'Assemblea e' stata convocata a mezzo avviso inviato in data 3 giugno 2013;
- che l'Assemblea in prima convocazione per il 10 giugno 2013 e' andata deserta;

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sulle materie di cui al sopraindicato ordine del giorno che i presenti confermano, essendone edotti. Prende la parola il Presidente il quale sull'unico punto all'ordine del giorno espone all'Assemblea le modifiche da apportare agli artt.1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 11 e 13 dello statuto dell'Associazione e la necessita' di integrare lo stesso con l'aggiunta di due nuovi articoli, l'art.14 e l'art.15, con la conseguente modifica della numerazione degli articoli seguenti, cosi' come meglio riportate nel testo a fronte che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Dopo breve discussione l'Assemblea per alzata di mano su richiesta di chi approva, di chi e' contrario e di chi si astiene, all'unanimita'

delibera

- di approvare ciascuna delle modifiche come sopra proposte;

- di approvare il nuovo testo dello Statuto aggiornato con la deliberazione adottata che al presente verbale si allega sotto la lettera "C", previa lettura.

Null'altro essendovi a deliberare e poiche' nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore diciassette

Il Componente mi esonera dalla lettura degli allegati A e B, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia, in parte di mia mano e da me letto in Assemblea al Componente, il quale da me interpellato lo dichiara in tutto conforme alla sua volonta'.

Occupo un foglio per pagine intere tre e parte della quarta pagina

F.to Matteo Passini

F.to ALFIO GRASSI Notaio

UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA I

REGISTRATO IN DATA 19 giugno 2013 AL N.17060 serie IT

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE. SI RILASCIA PER GLI USI DI LEGGE

Roma li 20 settembre 2013




ALLEGATO "A"
AL ROLOGIO N. 32627

Foglio delle presenze della "ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO" con sede in Roma

Soci fondatori:

- "CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE"
Antonio
- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA - CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA"
- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA"
Enrico Cecchi
- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DI PUGLIA"
Giuseppe
- "CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE"
Alfonso
- "FEDERCASSE - FEDERAZIONE ITALIANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE"
Diana Fava
- "FEDERAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE DELLA PESCA"
Enrico Cecchi



Passini
Matteo

Soci ordinari:

- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE TOSCANA"
Stefano
- "CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE ABRUZZO"
Fico
- "FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE"
Fico



CONSIGLIO DIRETTIVO


- PASSINI Matteo (Federcasse/Credito Cooperativo) -
Presidente
Matteo Passini
- GATTI Sergio (Federcasse) - Consigliere

- MANNINO Vincenzo (Confcooperative) - Consigliere

- BETTOLI Matteo (Confcooperative) - Consigliere




- COCCIA Massimo (Federcoopescas) - Consigliere, Vice-presidente




- BONETTI Sergio (Confcooperative Lombardia) - Consigliere


- FERRARIS Andrea (Confcooperative Piemonte) - Consigliere



- VENTURELLI Marco (Confcooperative Emilia Romagna) - Consigliere



- PAGANO Marco (Confcooperative Puglia) - Consigliere



Coopermondo - Associazione per la cooperazione internazionale allo sviluppo

STATUTO

ALLEGATO "B"
AL ROVERE N. 32677

Testo vigente	Modifiche proposte
<p align="center">ARTICOLO 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su iniziativa della Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane -, è costituita, l'Associazione di cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO <p>2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. 3. L'Associazione nasce con propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale. 4. L'Associazione ha durata illimitata 5. L'Associazione inoltre: a) non persegue fini di lucro; b) svolge le attività indicate all'articolo 4 del presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse; c) non può avere rapporti di controllo e/o collegamento con enti pubblici e privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.</p>	<p align="center">ARTICOLO 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su iniziativa della Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane -, è costituita, l'Associazione di cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "COOPERMONDO ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO" <p>2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. 3. L'Associazione nasce con propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale. 4. L'Associazione ha durata illimitata 5. L'Associazione inoltre: a) non persegue fini di lucro; b) svolge le attività indicate all'articolo 4 del presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse; c) non può avere rapporti di controllo e/o collegamento con enti pubblici e privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.</p>
<p align="center">ARTICOLO 2 SEDE</p> <p>1. L'Associazione ha sede in Roma. 2. L'Associazione- previa delibera del Consiglio Direttivo- può modificare la sede legale e stabilire Comitati territoriali su tutto il territorio nazionale, nonché uffici di rappresentanza all'estero.</p>	<p align="center">ARTICOLO 2 SEDE</p> <p>1. L'Associazione ha sede in Roma. 2. L'Associazione- previa delibera del Consiglio Direttivo- può modificare la sede legale e stabilire Comitati territoriali su tutto il territorio nazionale, nonché uffici di rappresentanza all'estero.</p>
<p align="center">ARTICOLO 3 FINALITA'</p> <p>1. L'Associazione, in ordine all'</p>	<p align="center">ARTICOLO 3 FINALITA'</p> <p>1. L'Associazione, in ordine all'</p>



Matteo Pissini

obiettivi della cooperazione internazionale allo sviluppo, persegue le seguenti finalità:

a) favorire le relazioni culturali, sociali, economiche tra il mondo cooperativo italiano e i paesi in via di sviluppo;

b) favorire e stimolare la diffusione del modello cooperativo, nei diversi settori economici e sociali, nelle aree in via di sviluppo quale momento di

crescita imprenditoriale e culturale per le popolazioni particolarmente svantaggiate;

c) supportare le cooperative nell'attività dei paesi in via di sviluppo che consentano la creazione e lo sviluppo di cooperative locali e più

generalmente il miglioramento delle condizioni economiche e sociali;

d) collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in

favore dei Paesi in via di sviluppo e con le autorità nazionali dei paesi beneficiari degli interventi a favore delle popolazioni svantaggiate;

e) valorizzare e sostenere uno sviluppo durevole nel rispetto degli usi e

tradizioni locali, tra l'altro, nei settori alimentare, rurale, agroalimentare, della pesca, dell'ambiente, dell'acquacoltura e attinenti ad essi, nonché nel campo dei servizi sociali, anche tramite l'utilizzo di interventi di ricerca scientifica e tecnologica applicata;

f) dare vita a ogni iniziativa concreta per favorire lo sviluppo sociale ed

economico delle aree e delle popolazioni depresse;

g) favorire la crescita professionale di tali popolazioni in tutti i settori economici;

h) promuovere la formazione di operatori tecnici in tutti i settori del volontariato, economico e sociale;

i) favorire la diffusione della cultura della cooperazione allo sviluppo

mediante azioni specifiche;

l) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo realizzando interventi

relativi ad iniziative per il partenariato fra comunità locali, la cooperazione internazionale, la promozione della cultura, dei diritti umani;

m) aderire ad Organismi, Unioni, Enti e Federazioni nazionali e internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi;

n) realizzare a quei fini attività che prevedono:

- l'attuazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo
- la selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;
- la formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 4 ATTIVITA'

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 3 l'Associazione, collaborando con i vari Paesi e/o con Organismi nazionali

ed internazionali, può, in via esemplificativa:

a) promuovere o realizzare in prima persona progetti, iniziative promozionali, azioni di sensibilizzazione, azioni dirette di supporto a favore di realtà particolarmente svantaggiate e bisognose di aiuto;

b) partecipare ad altre iniziative, in particolare quelle promosse da cooperative, consorzi e altre strutture aderenti a Confcooperative,

a favore di aree in via di sviluppo o popolazioni svantaggiate;


c) cooperare con le Istituzioni, Enti, Amministrazioni e altre Organizzazioni, nazionali ed internazionali, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;

d) curare la realizzazione di analisi, ricerche, studi, nonché redigere


stampe, pubblicazioni, periodici che abbiano pertinenza con l'oggetto sociale;

e) promuovere iniziative per la raccolta di fondi da utilizzare esclusivamente nelle attività previste dallo Statuto;



f) svolgere studi e ricerche su temi attinenti le materie oggetto degli



Matteo Pissini



<p>scopi sociali.</p> <p>g) Promuovere ed organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere che favoriscano il perseguimento delle finalità dell'Associazione</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal complesso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo legittimo; 2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio 3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione. <p>L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:</p> <ul style="list-style-type: none"> . quote sociali e contributi degli associati . contributi dei privati . contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche italiane . contributi di Istituzioni, Enti ed Organismi internazionali . introiti derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse . ogni altra elargizione, consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio Direttivo, la quale concorra ad incrementare l'attività sociale . qualsiasi altro introito compatibile con le sue finalità <p>L'Associazione, anche ai fini del riconoscimento e del mantenimento dello status di Ong, accetta i controlli stabiliti dagli Enti Pubblici, nazionali ed internazionali, sul</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal complesso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo legittimo; 2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio 3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione. <p>L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:</p> <ul style="list-style-type: none"> . quote sociali e contributi degli associati . contributi dei privati . contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche italiane . contributi di Istituzioni, Enti ed Organismi internazionali . introiti derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse . ogni altra elargizione, consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio Direttivo, la quale concorra ad incrementare l'attività sociale . qualsiasi altro introito compatibile con le sue finalità <p>L'Associazione, anche ai fini del riconoscimento e del mantenimento dello status di Ong, accetta i controlli stabiliti dagli Enti Pubblici, nazionali ed internazionali, sul</p>

<p>corretto funzionamento dell'associazione stessa e sul buon uso dei contributi pubblici ad essa erogati.</p>	<p>corretto funzionamento dell'associazione stessa e sul buon uso dei contributi pubblici ad essa erogati.</p> <p>Il Consiglio Direttivo può istituire con parte del patrimonio libero, un fondo di dotazione vincolato al fine di ottenere il riconoscimento giuridico.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 SOCI</p> <p>1. Possono essere soci la persona fisica, nonché le persone giuridiche italiane e straniere, gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche aventi finalità e scopi affini all'Associazione stessa e che si impegnano con metodo e continuità per lo svolgimento delle attività dell'Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.</p> <p>2. I soci si distinguono in:</p> <p>a) Soci fondatori b) Soci ordinari c) Soci sostenitori</p> <p>3. Possono essere soci fondatori La Confcooperative nazionale, le Confcooperative regionali e territoriali, le Federazioni nazionali, le altre strutture della Confcooperative, gli Enti e le Associazioni promosse dalla Confcooperative, nella persona, rispettivamente, dei propri rappresentanti legali o dei soggetti da essi all'uopo individuati, che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.</p> <p>4. Possono essere soci ordinari coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e che fanno richiesta di adesione alla stessa, e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nei termini dell'articolo che segue.</p> <p>5. Possono essere soci sostenitori coloro che sostengono con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione e che sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 SOCI</p> <p>1. Possono essere soci la persona fisica, nonché le persone giuridiche italiane e straniere, gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche aventi finalità e scopi affini all'Associazione stessa e che si impegnano con metodo e continuità per lo svolgimento delle attività dell'Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">Matteo Pissini</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 MODALITA' DI ADESIONE</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 MODALITA' DI ADESIONE</p>

<p>1. La qualifica di socio fondatore discende dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione.</p> <p>2. La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta all'Associazione che attesti la partecipazione attiva del richiedente alla vita dell'Associazione. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con decisione che dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata. La decisione del Consiglio Direttivo non è in alcun modo contestabile né appellabile.</p> <p>3. La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con decisione insindacabile ed inappellabile. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata.</p> <p>4. [REDACTED] sono tenuti al versamento della quota associativa annuale approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.</p> <p>5. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 che precedono, il socio è in regola con l'iscrizione se provvede al pagamento della quota di iscrizione entro sessanta (60) giorni dalla notifica della comunicazione di accettazione deliberata dal Consiglio Direttivo.</p> <p>6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché le ipotesi di esclusione del socio nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.</p>	<p>4. [REDACTED] sono tenuti al versamento della quota associativa annuale approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 ESCLUSIONE O RECESSO DEL SOCIO</p> <p>1. La qualità di socio viene meno per: a) decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta e/o è stata deliberata l'ammissione b) recesso volontario, quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione con</p>	

lettera raccomandata. Ai fini della contribuzione annuale il recesso ha effetto quando sia comunicato almeno tre mesi prima dell'approvazione del bilancio preventivo;

c) morosità nel pagamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dal sollecito. In tal caso il Presidente, qualora riscontri il perdurare della morosità, provvederà alla esclusione del socio con comunicazione allo stesso e al Consiglio Direttivo durante la prima seduta utile;

d) esclusione quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e prevedendo la facoltà di replica.


2. I soci receduti o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 9
ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) il Presidente
 - b) l'Assemblea Generale dei Soci
 - c) il Consiglio Direttivo
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 10
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) dispone per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) sovrintende e cura tutte le attività e i rapporti con i terzi;
 - d) ha inoltre tutti i poteri derivanti dalle deleghe ad esso attribuite dal



Matteo Pissini



<p>Consiglio Direttivo e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e può delegare ad un altro componente dello stesso tutti o parte dei propri poteri. 3. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, anch'egli eletto, se necessario, dal Consiglio Direttivo.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI</p> <p>1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. 2. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti 3. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di massimo due (2) deleghe 4. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, trasmessa, con qualunque mezzo utile, almeno quindici (15) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno cinque (5) giorni prima della seduta fissata 5. L'Assemblea si riunisce per deliberare sui seguenti argomenti: a) approvazione degli indirizzi per il piano di lavoro annuale; b) approvazione della relazione annuale dell'attività; c) Approvazione modificata della relazione e dei documenti relativi dell'Associazione; Approvazione del bilancio consuntivo preventivo Approvazione del monte dei</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI</p> <p>1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. 2. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti 3. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di massimo due (2) deleghe 4. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, trasmessa, con qualunque mezzo utile, almeno quindici (15) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno cinque (5) giorni prima della seduta fissata 5. L'Assemblea ordinaria si riunisce per deliberare sui seguenti argomenti: a) approvazione degli indirizzi per il piano di lavoro annuale; b) approvazione della relazione annuale dell'attività; Approvazione modificata della relazione e dei documenti relativi dell'Associazione; Approvazione del bilancio consuntivo preventivo Approvazione del monte dei</p>

quale a sociale prevista proposta del
Consiglio Direttivo.
f) nomina dei membri del Consiglio
Direttivo.
g) nomina dei membri del Collegio dei
Revisori del Conto.
h) regolamento dell'Associazione.
i) ogni argomento sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo.


Consiglio Direttivo preventivo approvazione
dell'ammontare delle quote
Associativo prevista proposta del
Consiglio Direttivo.
e) approvazione dell'ammontare delle
quote associative prevista proposta del
Consiglio Direttivo nomina dei membri
del Consiglio Direttivo.
f) nomina dei membri del Consiglio
Direttivo nomina dei membri del
Collegio dei Revisori del Conto.
g) nomina dei membri del Collegio dei
Revisori del Conto ogni argomento
sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo.
h)
i)
g) l'Assemblea straordinaria è
convocata per le deliberazioni seguenti:
a) approvazione dell'ammontare delle
quote
b) nomina dei membri del Consiglio
Direttivo

ARTICOLO 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO


1. Il Consiglio Direttivo è nominato nell'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, e resta in carica per 5 (cinque) anni. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è compreso tra 5 (cinque) e 15 (quindici) eletti tra i soci; essi vengono scelti per un terzo tra i soci fondatori, per un terzo tra i soci ordinari e per un terzo tra i soci sostenitori. I membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, o suo delegato, con qualsivoglia mezzo di comunicazione utile almeno otto (8) giorni ovvero, in caso di urgenza dichiarata dallo stesso Presidente, almeno tre (3) giorni prima della data della riunione convocata. La comunicazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono presenziare, senza



Matteo Pissini



<p>diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e, nel caso siano stati nominati, il Direttore ed il Segretario Generale. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea Generale</p> <p>4. In particolare il Consiglio Direttivo delibera sui seguenti argomenti:</p> <p>a) nomina del Presidente dell'Associazione e, se lo reputa necessario, del Vice Presidente;</p> <p>b) domande di adesione di soci ordinari e dei soci sostenitori</p> <p>c) approvazione del programma operativo e delle singole iniziative;</p> <p>d) nomina, se lo reputa necessario, di un Direttore e di un Segretario Generale con il compito di coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nella loro attività. In tal caso il Consiglio Direttivo provvede alla attribuzione delle necessarie deleghe;</p> <p>e) predisposizione del bilancio preventivo e consultivo;</p> <p>f) predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione;</p> <p>g) iniziative finanziarie passive e attive con le relative procedure;</p> <p>h) ammontare delle quote associative annuali o straordinarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea</p> <p>i) approvazione di eventuali deleghe al Presidente</p> <p>j) costituzione di nuove sedi in Italia e all'estero</p> <p>k) stipula di accordi con Governi e Istituzioni pubbliche e private, italiane o straniere.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato è costituito da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti eletti dall'Assemblea Generale anche tra non soci. L'Assemblea provvede altresì alla nomina del</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato è costituito da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti eletti dall'Assemblea Generale anche tra non soci. L'Assemblea provvede altresì alla nomina del</p>

Presidente del Collegio.
2. Il Collegio dura in carica cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Collegio ha il compito di vigilare e verificare l'andamento dell'amministrazione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali.
4. In particolare il Collegio:
a) provvede a controllare i conti dell'Associazione riferendo periodicamente al Presidente e al Consiglio Direttivo;
b) assiste alla preparazione del bilancio associativo e illustra le sue valutazioni in Assemblea dei Soci;
c) sorveglia la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione.
5. Il Collegio è tenuto a riunirsi almeno una volta l'anno ed è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Presidente del Collegio.
2. Il Collegio dura in carica cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Collegio ha il compito di vigilare e verificare l'andamento dell'amministrazione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali.
4. In particolare il Collegio:
a) provvede a controllare i conti dell'Associazione riferendo periodicamente al Presidente e al Consiglio Direttivo;
b) assiste alla preparazione del bilancio associativo e illustra le sue valutazioni in Assemblea dei Soci;
c) sorveglia la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione.
5. Il Collegio è tenuto a riunirsi almeno una volta l'anno ed è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14
L'ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione è tenuta a redigere apposito libro-giornale ed inventario ai sensi degli artt. 2216 e 2217 del codice civile e le altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali in relazione alle attività svolte.
3. Il patrimonio e le risorse economiche non possono essere destinate a fini diversi da quelli statutariamente propri dell'Associazione.

ARTICOLO 14
L'ESERCIZIO SOCIALE


[Redacted text]

ARTICOLO 15
LO SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli associati.
2. L'Assemblea provvederà inoltre a nominare uno o più liquidatori.

ARTICOLO 15
LO SCIoglimento

[Redacted text]




Matteo Pissini

<p>nonché a deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione che dovrà, comunque, essere destinato, sentito l'organo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.° 662, ad altri soggetti con finalità analoghe, ovvero ad altre Onlus o Ong, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16 NORME MUTUALISTICHE</p> <p>1. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile. 2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, Ong o soggetti senza finalità di lucro che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. 3. Resta inteso che eventuali utili o avanzi di gestione potranno solo essere destinati, con delibera del Consiglio Direttivo, alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16 L'ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. L'Associazione è tenuta a redigere apposito libro-giornale ed inventario ai sensi degli artt. 2216 e 2217 del codice civile e le altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali in relazione alle attività svolte. 3. Il patrimonio e le risorse economiche non possono essere destinate a fini diversi da quelli statutariamente propri dell'Associazione.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme, in quanto applicabili, del Codice Civile e delle leggi in materia.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17 SCIoglimento</p> <p>1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli associati. 2. L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare uno o più liquidatori nonché a deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione che dovrà, comunque, essere destinato, sentito l'organo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.° 662, ad altri soggetti con finalità analoghe, ovvero ad altre</p>

	<p>Onlus o Ong, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18 NORME MUTUALISTICHE</p> <p>1. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile. 2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, Ong o soggetti senza finalità di lucro che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. 3. Resta inteso che eventuali utili o avanzi di gestione potranno solo essere destinati, con delibera del Consiglio Direttivo, alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE</p> <p>1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme, in quanto applicabili, del Codice Civile e delle leggi in materia.</p>

4 sole le quattro parole: nazionale e di fini
pubbliche, sostituirsi con: "Direttivo"
una for: lla

Matteo Passini



Allegato "C"
al rogito n. 32627

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO"**

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

1. Su iniziativa della Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane - , è costituita, l'Associazione di cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata **"COOPERMONDO - ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO"**.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
3. L'Associazione nasce con propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale.
4. L'Associazione ha durata illimitata
5. L'Associazione inoltre:
 - a) non persegue fini di lucro;
 - b) svolge le attività indicate all'articolo 4 del presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse;
 - c) non può avere rapporti di controllo e/o collegamento con enti pubblici e privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Articolo 2


SEDE

1. L'Associazione ha sede in Roma.
2. L'Associazione - previa delibera del Consiglio Direttivo - può modificare la sede legale e stabilire Comitati territoriali su tutto il territorio nazionale, nonché uffici di rappresentanza all'estero.

Articolo 3

FINALITA'

1. L'Associazione, in ordine agli obiettivi della cooperazione internazionale allo sviluppo, persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire le relazioni culturali, sociali, economiche tra il mondo cooperativo italiano e i paesi in via di sviluppo;
 - b) favorire e stimolare la diffusione del modello cooperativo, nei diversi settori economici e sociali, nelle aree in via di sviluppo quale momento di crescita imprenditoriale e culturale per le popolazioni particolarmente svantaggiate;
 - c) supportare le cooperative nell'attività dei paesi in via di sviluppo che consentano la creazione e lo sviluppo di cooperative locali e più generalmente il miglioramento delle condizioni economiche e sociali;



- d) collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo e con le autorità nazionali dei paesi beneficiari degli interventi a favore delle popolazioni svantaggiate;
- e) valorizzare e sostenere uno sviluppo durevole nel rispetto degli usi e tradizioni locali, tra l'altro, nei settori alimentare, rurale, agroalimentare, della pesca, dell'ambiente, dell'acquacoltura e attinenti ad essi, nonché nel campo dei servizi sociali, anche tramite l'utilizzo di interventi di ricerca scientifica e tecnologica applicata;
- f) dare vita a ogni iniziativa concreta per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree e delle popolazioni depresse;
- g) favorire la crescita professionale di tali popolazioni in tutti i settori economici;
- h) promuovere la formazione di operatori tecnici in tutti i settori del volontariato, economico e sociale;
- i) favorire la diffusione della cultura della cooperazione allo sviluppo mediante azioni specifiche;
- l) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo realizzando interventi relativi ad iniziative per il partenariato fra comunità locali, la cooperazione internazionale, la promozione della cultura, dei diritti umani;
- m) aderire ad Organismi, Unioni, Enti e Federazioni nazionali e internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi;
- n) realizzare a quei fini attività che prevedono:
 - l'attuazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo
 - la selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;
 - la formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 4

ATTIVITA'

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 3 l'Associazione, collaborando con i vari Paesi e/o con Organismi nazionali ed internazionali, può, in via esemplificativa:
 - a) promuovere o realizzare in prima persona progetti, iniziative promozionali, azioni di sensibilizzazione, azioni dirette di supporto a favore di realtà particolarmente svantaggiate e bisognose di aiuto;
 - b) partecipare ad altre iniziative, in particolare quelle promosse da cooperative, consorzi e altre strutture aderenti a Confcooperative, a favore di aree in

- via di sviluppo o popolazioni svantaggiate;
- c) cooperare con le Istituzioni, Enti, Amministrazioni e altre Organizzazioni, nazionali ed internazionali, per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - d) curare la realizzazione di analisi, ricerche, studi, nonché redigere stampe, pubblicazioni, periodici che abbiano pertinenza con l'oggetto sociale;
 - e) promuovere iniziative per la raccolta di fondi da utilizzare esclusivamente nelle attività previste dallo Statuto;
 - f) svolgere studi e ricerche su temi attinenti le materie oggetto degli scopi sociali.
 - g) Promuovere ed organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere che favoriscano il perseguimento delle finalità dell'Associazione

Articolo 5

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal complesso di:


1. tutti i beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo legittimo;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- . quote sociali e contributi degli associati
- . contributi dei privati
- . contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche italiane
- . contributi di Istituzioni, Enti ed Organismi internazionali
- . introiti derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse
- . ogni altra elargizione, consentita dalla legge ed accettata dal Consiglio Direttivo, la quale concorra ad incrementare l'attività sociale
- . qualsiasi altro introito compatibile con le sue finalità

L'Associazione, anche ai fini del riconoscimento e del mantenimento dello status di Ong, accetta i controlli stabiliti dagli Enti Pubblici, nazionali ed internazionali, sul corretto funzionamento dell'associazione stessa e sul buon uso dei contributi pubblici ad essa erogati.

4. Il Consiglio Direttivo può istituire, con parte del patrimonio libero, un fondo di dotazione vincolato al fine di ottenere il riconoscimento giuridico.



Articolo 6

SOCI

1. Possono essere soci le persone giuridiche italiane e straniere, gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche aventi finalità e scopi affini all'Associazione stessa e che si impegnano con metodo e continuità per lo svolgimento delle attività dell'Associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.
2. I soci si distinguono in:
 - a) Soci fondatori
 - b) Soci ordinari
 - c) Soci sostenitori
3. Possono essere soci fondatori La Confcooperative nazionale, le Confcooperative regionali e territoriali, le Federazioni nazionali, le altre strutture della Confcooperative, gli Enti e le Associazioni promosse dalla Confcooperative, nella persona, rispettivamente, dei propri rappresentanti legali o dei soggetti da essi all'uopo individuati, che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.
4. Possono essere soci ordinari coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e che fanno richiesta di adesione alla stessa, e la cui domanda sia accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nei termini dell'articolo che segue.
5. Possono essere soci sostenitori coloro che sostengono con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione e che sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

MODALITA' DI ADESIONE

1. La qualifica di socio fondatore discende dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione.
2. La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta all'Associazione che attesti la partecipazione attiva del richiedente alla vita dell'Associazione. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con decisione che dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata. La decisione del Consiglio Direttivo non è in alcun modo contestabile né appellabile.
3. La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con decisione insindacabile ed inappellabile. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata.
4. I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 che precedono, il socio è in regola con l'iscrizione se provvede al pagamento della quota di iscrizione entro sessanta (60) giorni dalla notifica della comunicazione di accettazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché le ipotesi di esclusione del socio nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Articolo 8

ESCLUSIONE O RECESSO DEL SOCIO

1. La qualità di socio viene meno per:

- a) decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta e/o è stata deliberata l'ammissione
- b) recesso volontario, quando ne sia data comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata. Ai fini della contribuzione annuale il recesso ha effetto quando sia comunicato almeno tre mesi prima dell'approvazione del bilancio preventivo;
- c) morosità nel pagamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dal sollecito. In tal caso il Presidente, qualora riscontri il perdurare della morosità, provvederà alla esclusione del socio con comunicazione allo stesso e al Consiglio Direttivo durante la prima seduta utile;
- d) esclusione quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo previa contestazione scritta degli addebiti e prevedendo la facoltà di replica.

2. I soci receduti o esclusi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 9

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente
- b) l'Assemblea Generale dei Soci
- c) il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti


Articolo 10

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) dispone per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) sovrintende e cura tutte le attività e i rapporti



con i terzi;

d) ha inoltre tutti i poteri derivanti dalle deleghe ad esso attribuite dal Consiglio Direttivo

e) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e può delegare ad un altro componente dello stesso tutti o parte dei propri poteri.

3. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, anch'egli eletto, se necessario, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti

3. Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di massimo due (2) deleghe

4. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, trasmessa, con qualunque mezzo utile, almeno quindici (15) giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno cinque (5) giorni prima della seduta fissata.

5. L'Assemblea ordinaria si riunisce per deliberare sui seguenti argomenti:

a) approvazione degli indirizzi per il piano di lavoro annuale;

b) approvazione della relazione annuale dell'attività;

c) approvazione del bilancio consultivo e preventivo;

d) approvazione dell'ammontare delle quote associative previa proposta del Consiglio Direttivo;

e) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

f) nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

g) ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sui seguenti argomenti:

a) approvazione e modifica dello Statuto dell'Associazione;

b) scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato nell'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, e resta in carica per 5 (cinque) anni. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è compreso tra 5 (cinque) e 15 (quindici) eletti tra i soci; essi vengono scelti per un terzo tra i soci fondatori, per un terzo tra i soci ordinari e per un terzo tra i soci sostenitori. I membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, o suo delegato, con qualsivoglia mezzo di comunicazione utile almeno otto (8) giorni ovvero, in caso di urgenza dichiarata dallo stesso Presidente, almeno tre (3) giorni prima della data della riunione convocata. La comunicazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono presenziare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e, nel caso siano stati nominati, il Direttore ed il Segretario Generale. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea Generale
4. In particolare il Consiglio Direttivo delibera sui seguenti argomenti:
 - a) nomina del Presidente dell'Associazione e, se lo reputa necessario, del Vice Presidente;
 - b) domande di adesione di soci ordinari e dei soci sostenitori
 - c) approvazione del programma operativo e delle singole iniziative;
 - d) nomina, se lo reputa necessario, di un Direttore e di un Segretario Generale con il compito di coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nella loro attività. In tal caso il Consiglio Direttivo provvede alla attribuzione delle necessarie deleghe;
 - e) predisposizione del bilancio preventivo e consultivo;
 - f) predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione;
 - g) iniziative finanziarie passive e attive con le relative procedure;
 - h) ammontare delle quote associative annuali o straordinarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - i) approvazione di eventuali deleghe al Presidente

- j) costituzione di nuove sedi in Italia e all'estero
- k) stipula di accordi con Governi e Istituzioni pubbliche e private, italiane o straniere.

Articolo 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti eletti dall'Assemblea Generale anche tra non soci. L'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio.
2. Il Collegio dura in carica cinque anni. I suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Collegio ha il compito di vigilare e verificare l'andamento dell'amministrazione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali.
4. In particolare il Collegio:
 - a) provvede a controllare i conti dell'Associazione riferendo periodicamente al Presidente e al Consiglio Direttivo;
 - b) assiste alla preparazione del bilancio associativo e illustra le sue valutazioni in Assemblea dei Soci;
 - c) sorveglia la buona conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione.
5. Il Collegio è tenuto a riunirsi almeno una volta l'anno ed è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

IL DIRETTORE

1. Il Direttore della Associazione, se nominato, è designato su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore sovrintende al funzionamento degli uffici della Associazione, nel quadro delle disposizioni emanate dalla Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane; coordina e dirige il lavoro del personale; dà esecuzione alle delibere degli organi collegiali e collabora, con il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, supportandone tecnicamente l'azione.

Articolo 15

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale della Associazione, se nominato, è designato su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo e svolge le funzioni da questo assegnate.

Articolo 16

L'ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione è tenuta a redigere apposito libro-giornale ed inventario ai sensi degli artt. 2216 e 2217 del codice civile e le altre scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali in relazione alle attività svolte

3. Il patrimonio e le risorse economiche non possono essere destinate a fini diversi da quelli statutariamente propri dell'Associazione.

Articolo 17

LO SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

2. L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare uno o più liquidatori nonché a deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione che dovrà, comunque, essere destinato, sentito l'organo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.° 662, ad altri soggetti con finalità analoghe, ovvero ad altre Onlus o Ong, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18

NORME MUTUALISTICHE

1. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, Ong o soggetti senza finalità di lucro che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

3. Resta inteso che eventuali utili o avanzi di gestione potranno solo essere destinati, con delibera del Consiglio Direttivo, alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme, in quanto applicabili, del Codice Civile e delle leggi in materia.

F.to Matteo Passini

F.to ALFIO GRASSI Notaio